ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COM (79)489[®]
Vol. 1979/0169 **COLLECTION RELIEE DES**

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 489 def.

Bruxelles, 20 settembre 1979

PROGETTO DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
RECANTE APERTURA, RIPARTIZIONE E MODALITA DI GESTIONE

DEL CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO DI UVE SECCHE, PRESENTATE IN
IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO DI 15 KG O MENO DELLA
SOTTOVOCE 08.04 B I DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE (ANNO 1980)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



1. L'allegato progetto di regolamento concerne il contingente tariffario comunitario erga omnes di uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, da aprire per l'anno 1980.

Tale contingente era già previsto nell'accordo commerciale stipulato fra la Comunità e l'Iran, ma, dato che la validità di questo non è stata prorogata oltre il 30 novembre 1973, dopo il 1974 la Comunità ha ritenuto opportuno aprire un contingente tariffario autonomo alle stesse condizioni stabilite in detto accordo.

In una riunione di consultazione tenuta nell'aprile 1979, le delegazioni degli Stati membri hanno espresso un parere favorevole in merito all'apertura, per l'anno 1980, di un contingente tariffario autonomo, al dazio dell'1,2 %, il volume del quale é limitato al 15 % delle importazioni effettuate dalla Comunità per il 1973, di provenienza dai paesi terzi non associati alla Comunità né ad essa legati da un accordo preferenziale.

- 2. Trattandosi di un contingento tariffario comunitario relativamente ridotto rispetto allo importazioni globali della Comunità e cho si esaurirà senz'altro rapidamente in tutti gli Stati membri, è stato ritenuto che una ripartizione in aliquote attribuite definitivamento a tutti gli Stati membri non debba contrastare con il carattere comunitario del contingent tariffario in questione. Una tale soluzione ora stata senz'altro già applicata in casi analoghi.
- 3. Cio' considerando, è stato attribuita a ciascun Stato mombro l'aliquota indicata nella tabella qui di seguito riportata, calcolata in rapporto alle importazioni totali dai paesi terzi non associati effettuate nel 1973:

	,		m 2 w	•	•
••	•		ii Marakanan 1990	. 4	
. \.	• •m .		in tonnelle		
		portazioni nel 1973	totali	aliquota contin	nol gonto
· .	*	Therefore the second se	and the same of th		***
Bonolux		5.275		791	
Danimarca		2.236		335	
Gormania .		15.567		2.335 .	
Francia .		· 3.811 ·		·!, · · · 572 •	
Irlanda .	•	: 1.268		· : 280]	••
Italia		205		31	
Regno Unit	•	126,859		4.029	
		55,821		3.373	•

REGOLAMENTO (CEE)

DEL CONSIGLIO

di un

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione / contingente tariffario comunitario di uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune (anno 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per quanto riguarda le uve secche della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, occorre aprire per l'anno 1980 un contingente tariffario comunitario al dazio dell'1,2 %, il cui volume é limitato al 15 % delle importazioni effettuate dalla Comunità nel 1973 in provenienza dai paesi terzi non associati alla Comunità né ad essa legati da un accordo preferenziale; che su questa base il volume contingentale si eleva a 8 373 tonnellate;

considerando che, dato il volume relativamente ridotto di tale contingente rispetto al fabbisogno della Comunità, occorre prevedere, pur senza derogare alla natura comunitaria del contingente tariffario, un sistema di utilizzazione fondato su un'unica ripartizione fra gli Stati membri; che, in base al fabbisogno prevedibile di ciascuno degli Stati membri, le quote di questi ultimi possono essere fissate nel modo indicato all'articolo 2;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1980 è aperto un contingente tariffario comunitario di 8 373 tonnellate

per le uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune.

- 2. Entro i limiti di detto contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello dell'1,2 %.
- 3. Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano di un dazio doganale uguale o inferiore secondo un altro regime preferenziale non sono imputabili suli detto contingente tariffario.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente:

Benelux \	٠.			791	t
Danimarca				335	t
Germania	*,			2 335	t
Francia		٠.		572	+
Irlanda				280	+
Italia				31	L
Regno Unito				4 029	t

Articolo 3

- 1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantire agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.
- 2. Il grado di utilizzazione delle aliquote di ciascuno Stato membro è determinato sulla base delle importazioni del prodotto in questione, presentate in dogana accompagnate da una dichiarazione di immissione al consumo.

Articolo 4

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 5

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio
Il Presidente